



# COMUNE DI MONTEMESOLA

(Provincia di TARANTO)

SERVIZIO TECNICO

Reg.U.T.C. n.01/20

lì, 24 maggio 2020

**Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27.04.2020, pubblicato in BURP n. 61 del 30 Aprile 2020, “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020” ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e L.R. 53/2019.**

## *IL SINDACO*

**Considerato** che la crescita di erba incolta, arbusti, rovi e sterpaglie in aree abbandonate, aumenta il rischio di incendi, causa problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque, crea un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza delle persone;

**Ritenuto** necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all’interno del centro abitato, al fine di prevenire pericoli di incendi, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l’originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione, ad evitare situazioni di allagamenti;

**Considerato** che con l'approssimarsi della nuova stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il pericolo di incendi, a tutela dell’incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

**Atteso che** con D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020, pubblicato in BURP n. 61 del 30 Aprile 2020, il Presidente della Regione Puglia:

- ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, erborate e a pascolo della Regione Puglia, ai sensi della Legge n. 353/2000 e della L.R. n. 53/2019 valida per l’anno 2020;
- ha prescritto le regole comportamentali sulla prevenzione e lotta agli incendi boschivi che gli attori interessati dovranno adottare, nonché l’obbligo per i Sindaci di diffonderne il contenuto, anche mediante apposita ordinanza;

**Visto** il D.Lvo 267/00;

## **ORDINA**

Che nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2020** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati, delle erbe e vegetazione spontanea nelle aree limitrofe all’abitato.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Inoltre è tassativamente vietato nelle aree agricole ed al di fuori del centro abitato: accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio, transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali, abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

A Tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno del territorio comunale prospicienti il centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo allo sfalcio e trinciatura delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine adiacenti ai siti sopra menzionati, al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il **15/06/2020**

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, erborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

## **AVVERTE CHE**

1. Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della L. 241/90, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al TAR Puglia, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
2. La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all’Albo Pretorio on-line comunale.
3. L’ufficio di P.M. è incaricato dell’osservanza del presente atto.
4. Il recapito telefonico cui fare riferimento in casi di avvistamento di incendi è:
  - Corpo Forestale dello Stato tel. 1515

IL SINDACO  
F.to Vito Antonio PUNZI